



Luglio 2026

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di luglio	2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali private	3
Ammortamento dei beni concessi in comodato ai clienti (Cassazione n. 18431/2026)	5
Iperammortamento 2026: al via dal 12 giugno scorso le comunicazioni preventive sulla piattaforma GSE	7
Enunciazione dei finanziamenti soci e l'applicazione dell'imposta di registro al 3%	10
Definite le regole tecniche per lo scambio di dati sulle crypto-attività	13
In scadenza al 31 luglio il pagamento della rottamazione- <i>quinquies</i>	14

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'acquisto e la vendita di veicoli aziendali	15
--	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026	20
--	----

Informative e news per la clientela di studio

INTERVENTI EDILIZI CON OBBLIGO DI RIACCATASTAMENTO

L'obbligo di aggiornamento catastale scatta ogni volta che i lavori incidono sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare, anche senza variazioni di superficie o planimetria. Per il solo ampliamento impiantistico, viene fornita una formula di calcolo per valutare se l'incremento di redditività è sufficientemente significativo da giustificare la rideterminazione del classamento. La circolare 36/2013 stabilisce che l'aggiornamento catastale non è necessario se l'incremento di redditività dell'immobile è inferiore rispetto al 15% della tariffa d'estimo della classe catastale attuale. La risoluzione 21/2026 estende questo criterio (istituito per gli impianti fotovoltaici) anche ad altri impianti come sistemi di accumulo, eolico e solare termico.

(Agenzia delle entrate, risoluzione 21/2026)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE DIVENTA STP

Uno studio associato che si trasforma in società tra professionisti sotto forma di società a responsabilità limitata ha chiesto se il costo rivalutato delle quote associative al 1° gennaio 2026 mantiene rilevanza fiscale anche dopo la trasformazione. L'Agenzia delle entrate conferma che la trasformazione avviene in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art.177-bis, D.P.R. 917/1986 che esclude il realizzo di plusvalenze e impone la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. L'Agenzia estende tale principio di neutralità anche al costo delle partecipazioni in capo ai soci, che conservano nella STP lo stesso valore fiscale delle quote associative, comprensivo della rivalutazione al 1° gennaio 2026.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 123/2026)

CONFERIMENTO QUOTE IN NEWCO E DONAZIONE

Un imprenditore che ha conferito le partecipazioni della propria holding in una società neocostituita e poi le ha donate ai figli tramite patto di famiglia non può godere dell'esenzione dall'imposta di donazione per due motivi: le azioni di categoria C, interamente riservate al donante, attribuiscono diritti di veto sia in assemblea su materie straordinarie sia in consiglio di amministrazione tali da impedire ai figli un effettivo controllo di diritto e, inoltre, il conferimento preventivo delle partecipazioni nella newco in regime di realizzo controllato (preordinato alla successiva donazione) configura abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 115/2026)

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2025, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2025
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	1° acconto entro il 07/04/2026, 2° acconto entro il 05/08/2026 e saldo entro il 15/11/2026 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2026 entro il 30/09/2026	1° rata entro il 30/09/2026 e 2° rata entro il 31/12/2026
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2026 entro il 30/10/2026	1° rata entro il 30/10/2026 e 2° rata entro il 30/12/2026
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 01/12/2026	Saldo entro il 20/12/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2026	Acconto entro il 16/09/2026 e saldo entro il 16/12/2026
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2025
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione reddituale entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Giornalisti autonomi	www.inpgi.it	Comunicazione reddituale entro il 30/09/2026	Saldo entro il 31/10/2026 oppure in 3 rate
Infermieri professionali,	www.enpapi.it	Modello UNI/2026 entro il 10/09/2026	Saldo in 3 rate l'ultima entro il 10/12/2026

assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia			
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2026 entro il 2/11/2026	Saldo entro il 31/12/2026 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2026 per la quota B entro il 31/07/2026	Saldo quota B entro il 31/10/2026 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 01/10/2026	Saldo entro il 01/10/2026
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2026 entro il 30/11/2026	Saldo entro il 28/02/2027



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe, anche a seguito della pubblicazione del D.L. 89/2026 che ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine per il versamento del saldo 2025 delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione per i soggetti Isa.

AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI IN COMODATO AI CLIENTI (CASSAZIONE N. 18431/2026)

Con l'ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che le quote di ammortamento dei beni materiali concessi in comodato gratuito ai clienti sono deducibili in capo al comodante anche quando tali beni non siano utilizzati per attività di produzione esternalizzata, non partecipino direttamente al ciclo produttivo interno e non siano fisicamente collocati presso l'impresa. È sufficiente che i beni siano strumentali per l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 102, comma 1, TUIR, cioè effettivamente inseriti nel programma economico dell'imprenditore e funzionali al raggiungimento dello scopo dell'impresa, ossia alla produzione di utili, ad esempio mediante il consolidamento dei rapporti commerciali, l'incremento delle vendite o la maggiore diffusione dei prodotti.

La vicenda riguardava una società che aveva acquistato macchinari "chiudi contenitori" e li aveva concessi in comodato gratuito ai propri clienti per agevolare l'utilizzo dei prodotti commercializzati e favorirne la diffusione. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità delle relative quote di ammortamento, ritenendo mancante il requisito di strumentalità in quanto i beni non erano utilizzati nel ciclo produttivo della contribuente. La CTR Lazio, con sentenza n. 1956/2022, aveva confermato la ripresa a tassazione, interpretando la strumentalità in senso restrittivo, come necessario impiego diretto del bene nel processo produttivo dell'impresa. La Cassazione ha invece cassato tale impostazione, valorizzando una nozione più ampia di bene "strumentale per l'esercizio dell'impresa", non limitata ai beni produttivi in senso stretto ma comprensiva anche di quelli destinati a finalità commerciali e di supporto allo sviluppo dell'attività.

L'art. 102, comma 1, TUIR prevede la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, senza richiedere espressamente che questo sia fisicamente presso l'impresa o impiegato direttamente nel ciclo produttivo. Sul piano sistematico, la Corte richiama l'evoluzione giurisprudenziale in tema di beni in comodato utilizzati in processi produttivi esternalizzati o messi a disposizione di soggetti incaricati della distribuzione, nei quali i relativi costi sono stati ritenuti inerenti in quanto inseriti nel programma economico dell'impresa. In continuità con tale orientamento, la Corte ribadisce una concezione economico-funzionale dell'inerenza: un costo è deducibile non solo quando è riferibile a una specifica componente attiva di reddito, ma anche quando è correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, perché sostenuto per lo svolgimento di un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, anche se il collegamento con i ricavi non è immediato o diretto.

Nel caso di specie, i macchinari concessi in comodato ai clienti servivano a favorire l'utilizzo dei prodotti forniti dall'impresa, a consolidare i rapporti commerciali e ad aumentarne le vendite; per la Cassazione, tali beni concorrono alla realizzazione del programma economico dell'impresa e soddisfano quindi il requisito di strumentalità richiesto dall'art. 102 TUIR. Il principio di diritto enunciato riconosce la possibilità di ammortizzare i beni affidati in comodato, anche se non impiegati dal comodatario in attività produttive esternalizzate, quando essi siano destinati a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali e la diffusione dei prodotti dell'imprenditore.



La Corte, tuttavia, sottolinea espressamente la rilevanza del profilo probatorio: le condizioni che giustificano la deducibilità devono essere rigorosamente accertate dal giudice di merito. Ne discende, sul piano operativo, che il contribuente deve poter documentare in modo puntuale la funzione economica dei beni concessi in comodato e il loro inserimento nel programma economico dell'impresa, nonché il contributo che tali beni apportano allo sviluppo dell'attività (ad esempio in termini di incremento delle vendite, fidelizzazione della clientela o penetrazione commerciale).

Diventa, quindi, opportuno predisporre un adeguato corredo documentale (contratti di comodato, delibere o relazioni interne che illustrino le ragioni economiche dell'operazione, evidenze sull'andamento dei risultati commerciali) idoneo a dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti.

Per le imprese che concedono beni in comodato a clienti o ad altri soggetti, l'ordinanza n. 18431/2026 conferma e amplia l'ambito di deducibilità delle quote di ammortamento, superando una lettura rigidamente ancorata al solo ciclo produttivo interno e valorizzando la funzione complessiva del bene nel disegno economico dell'impresa. In sintesi, l'ammortamento dei beni in comodato ai clienti risulta fiscalmente ammissibile ogniqualvolta tali cespiti siano effettivamente destinati a supportare, anche in via mediata, la produzione di utili e tale destinazione sia sostenuta da un impianto probatorio coerente e documentato.

IPERAMMORTAMENTO 2026: AL VIA DAL 12 GIUGNO SCORSO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE SULLA PIATTAFORMA GSE

Con il Decreto Direttoriale del MIMIT prot. n. 43378 del 11 giugno 2026, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale 7 maggio 2026, è stata individuata la data di apertura della piattaforma informatica del GSE per la presentazione delle comunicazioni di accesso al nuovo iper-ammortamento, istituito dall'art. 1, commi 427-436 della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è possibile presentare, esclusivamente in via telematica tramite l'area clienti del sito del GSE (www.gse.it), le sole **comunicazioni preventive**, primo step della procedura articolata in tre comunicazioni obbligatorie disciplinata dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026. Le comunicazioni di conferma dell'investimento e di completamento saranno attivate con un successivo decreto direttoriale.

La normativa di riferimento

Provvedimento	Contenuto
Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025	Istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, dei beni 4.0 (Allegati IV e V) e dei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, per gli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.9.2028
DM 7 maggio 2026 (MIMIT-MEF)	Decreto attuativo che disciplina procedura di accesso, documentazione, decorrenza del beneficio e cause di decadenza
Decreto direttoriale MIMIT 11.6.2026	Individua il termine di apertura della piattaforma GSE (ore 12:00 del 12.6.2026) e approva i modelli di comunicazione per la fase preventiva
DM 10 giugno 2026	Definisce nel dettaglio i termini di apertura della piattaforma e approva i modelli di comunicazione

L'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026 conferma una procedura di accesso articolata in più comunicazioni, il cui mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura, con conseguente impossibilità di fruire del beneficio.

1 Comunicazione preventiva (attiva dal 12.6.2026)

È il primo adempimento, da presentare per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando in particolare:

- i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025), con la data prevista di interconnessione;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

2 Comunicazione di conferma dell'investimento (non ancora attiva)

Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva, e attesta il pagamento dell'acconto minimo del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per il leasing, la stipula del contratto e l'ordine al fornitore).

Non può riguardare beni diversi o importi superiori a quelli della comunicazione preventiva.

3 Comunicazione di completamento (non ancora attiva)

Da trasmettere al completamento degli investimenti e avvenuta l'interconnessione, comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (richiesta per tutti i beni, senza soglie di esonero) e della certificazione contabile. Determina la decorrenza del beneficio, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del GSE.

4 Comunicazioni di monitoraggio

A regime, l'impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Le fasi del procedimento

Comunicazione	Stato	Termine
Preventiva	Attiva	Dalle ore 12:00 del 12.6.2026, senza scadenza espressa ma da presentare prima dell'avvio dell'investimento per ciascuna struttura

		produttiva
Conferma investimento	Non attiva	Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della comunicazione preventiva
Completamento	Non attiva	Al completamento e interconnessione, comunque entro il 15.11.2028
Monitoraggio annuale	A regime	Entro il 20 gennaio (dati investimenti) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento) di ciascun anno

Sotto il profilo operativo, infine, si raccomanda alle imprese interessate dal beneficio di:

- verificare la disponibilità di credenziali SPID o CIE per l'accesso all'area clienti del sito GSE;
- predisporre i dati identificativi della struttura produttiva e il dettaglio degli investimenti programmati, distinguendo beni 4.0 e beni per l'autoproduzione/autoconsumo di energia rinnovabile;
- coordinare con il fornitore/installatore le tempistiche di consegna, entrata in funzione e interconnessione, anche in relazione all'eventuale cumulo o esclusione rispetto al credito d'imposta 4.0;
- attivare per tempo il professionista abilitato al rilascio della perizia tecnica asseverata (ingegnere, perito industriale, ente di certificazione accreditato, o per il settore agricolo dottore agronomo/forestale, agrotecnico o perito agrario laureati) e il revisore legale per la certificazione contabile.

Lo Studio rimane a disposizione per supportare le imprese nella verifica dei requisiti di accesso, nella predisposizione della comunicazione preventiva e nel coordinamento con i professionisti tecnici incaricati della perizia asseverata.

ENUNCIAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AL 3%

La recente ordinanza della Cassazione 4 giugno 2026 n. 17920 torna ad affrontare il tema dell'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) ai finanziamenti soci "enunciati" in un atto di scissione, fornendo importanti precisazioni sul requisito dell'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato richiesto dall'art. 22 del D.P.R. 131/86. Il caso trae origine da un atto di scissione, rogato nel luglio 2022, nel quale veniva richiamato un "finanziamento soci da rimborsare". L'Agenzia delle Entrate, facendo leva sulla disciplina dell'enunciazione, ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta di registro del 3% sul finanziamento, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986. Il notaio rogante ha impugnato l'atto, sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto dell'identità soggettiva delle parti, in quanto il socio originario finanziatore non coincideva con l'attuale socio della società scissa al momento della scissione (per effetto di intervenute cessioni di partecipazioni).

Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sia quella di secondo grado hanno rigettato il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'imposta di registro per enunciazione. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato un concetto "estensivo" di parte, affermando che, ai fini dell'art. 22, dovevano considerarsi parti dell'atto di scissione non solo le due società coinvolte, ma anche i rispettivi soci, in quanto soggetti rispetto ai quali si producono gli effetti dell'operazione. Hanno così ritenuto che le parti della scissione e quelle del finanziamento fossero "coincidenti, seppur in una dimensione dinamica": la società scissa si liberava del debito, la beneficiaria lo assumeva e il socio creditore vedeva mutare il debitore.



Investita del ricorso per Cassazione, la Suprema Corte conferma integralmente la decisione di merito, sia sotto il profilo processuale, sia – per quanto qui interessa – sul piano sostanziale. Dopo avere escluso vizi di motivazione, richiamando il consolidato orientamento sul "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. (con rinvio, tra l'altro, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), la Corte entra nel cuore della disciplina dell'enunciazione, ribadendo l'impostazione già fatta propria in precedenti arresti.

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. 131/1986 stabilisce che, se in un atto vengono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, "posti in essere tra le medesime parti intervenute nell'atto enunciante", l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Partendo da tale dato testuale, la Cassazione riprende il filone

interpretativo secondo cui, ai fini fiscali, non assume rilievo la “parte” in senso tecnico-contrattuale, ma il soggetto che partecipa ai due atti (enunciante ed enunciato). In questo senso viene confermata la linea già espressa da Cass. n. 3841/2023, poi rafforzata da Cass. n. 22997/2024 e, sul piano sistematico, dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 14432/2023, che valorizzano l'autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile e la natura marcatamente antielusiva della disciplina dell'enunciazione.

In tale prospettiva la nozione di “parti” dell'art. 22 va intesa in senso atecnico e sostanziale: è sufficiente che, nell'atto enunciante, siano coinvolti o intervengano, anche con veste diversa da quella di parte contrattuale, i soggetti autori dell'atto enunciato, e cioè coloro rispetto ai quali si realizzano gli effetti delle disposizioni richiamate. La *ratio* del requisito soggettivo è infatti quella di evitare che l'imposizione colpisca un soggetto estraneo, chiamato a rispondere di comportamenti altrui: fintanto che vi è un effettivo coinvolgimento del soggetto nei due atti, l'identità richiesta dall'art. 22 deve ritenersi integrata.

Con specifico riguardo al caso di specie, la Cassazione osserva che l'atto di scissione è stato sottoscritto dal socio creditore – unico socio e amministratore sia della società scissa sia della beneficiaria – e che il finanziamento enunciato è intercorso tra la società scissa e il (medesimo) socio creditore, sia pure nella qualità via via assunta. Da ciò deriva, per la Corte, l'indubbia sussistenza del presupposto soggettivo: tra le parti dell'atto enunciante (scissione) figurano quelle dell'atto enunciato (finanziamento), considerata la partecipazione del socio creditore e della società scissa. Il fatto che il socio originario finanziatore non coincida fisicamente con l'attuale socio non incide sull'esito, in quanto ciò che rileva è la titolarità del rapporto di finanziamento e del relativo credito al momento della enunciazione. Sul punto la Cassazione richiama espressamente il precedente n. 26446/2020, ribadendo che il requisito dell'identità delle parti non viene meno per effetto delle vicende circolatorie che abbiano interessato il rapporto contrattuale sino al momento dell'enunciazione. L'identità va valutata guardando a chi, in quel momento, è titolare del rapporto derivante dall'atto enunciato (nel caso di specie, il “socio creditore”), a prescindere dalle modifiche soggettive dovute a cessioni di partecipazioni o a fenomeni successori della persona fisica o giuridica che ha originariamente posto in essere il finanziamento.



In definitiva, la Corte ritiene correttamente applicata dai giudici territoriali la disciplina dell'art. 22 del D.P.R. 131/86: il finanziamento soci, pur non autonomamente registrato, è stato enunciato nell'atto di scissione al quale hanno partecipato – in senso sostanziale – le medesime parti del rapporto di finanziamento; di conseguenza trova applicazione l'imposta proporzionale di registro del 3% sulle somme oggetto del finanziamento.

L'ordinanza n. 17920/2026 si inserisce così in un filone giurisprudenziale ormai ben delineato, che amplia in chiave antielusiva il concetto di "parte" ai fini dell'enunciazione, concentrandosi sulla posizione economico-giuridica (ad esempio, quella di socio creditore) piuttosto che sulla mera identità fisica del soggetto, e conferma un orientamento restrittivo per i contribuenti e gli operatori coinvolti in operazioni straordinarie in presenza di finanziamenti soci non ancora registrati.

DEFINITE LE REGOLE TECNICHE PER LO SCAMBIO DI DATI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento 186865 del 22 giugno 2026 ha individuato i soggetti tenuti dall'anno 2026 (prima annualità interessata dal presente obbligo) alla comunicazione dei dati inerenti gli investitori in crypto-attività.

La comunicazione inerente le movimentazioni effettuate nel 2026 dovrà essere effettuata dai service provider entro il 30 giugno 2027 e conterrà le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il codice (IIN), e l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i dati anagrafici dell'investitore (compreso il codice fiscale italiano, se esistente);
- il nome della crypto-attività;
- i dati degli acquisti e delle cessioni effettuati.

Sono esonerati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all'art.7, comma 7, D.Lgs. 194/2025 hanno trasmesso la notifica. Trattasi dei prestatori di servizi per le crypto-attività che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri simili a quelli di cui all'art.7 e notificano tale circostanza all'Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati), in formato XML secondo le specifiche dell'allegato tecnico al provvedimento. L'Agenzia delle entrate sarà poi tenuta a trasmettere i dati alle altre amministrazioni entro il 30 settembre 2027 e stessa cosa verrà fatta dalle amministrazioni estere in merito agli investimenti dei residenti italiani all'estero.



Il Centro Operativo Pescara è l'ufficio competente per i controlli sugli obblighi di registrazione e comunicazione dei gestori di crypto-attività di cui all'art.7, D.Lgs. 194/2025 (CAO). I CAO registrati che non presentano la comunicazione nei termini ricevono un primo sollecito (con 60 giorni per adempiere) e, in caso di ulteriore inadempienza, un secondo sollecito (30 giorni).

IN SCADENZA AL 31 LUGLIO IL PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

L'Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. La comunicazione dell'AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.



La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:

- a) della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
- b) di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.

In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-quinquies sono regolari:

- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all'art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art.31, D.L. 78/2010 e di cui all'art.37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA (se l'acquisto risulta comunque inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina" e non si tratti di un cosiddetto "falso autocarro"). In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			1.760	
IVA su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	A	IVA su acquisti indetraibile		2.640
-----------------------	---	------------------------------	--	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% : 2 = 2.830$;
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% : 2 = 2.259,50$;
- di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.830 - 451,90 = 2.378,10$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi		a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
Ammortamento autovetture non				2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile				451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

- l'IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA per l'utilizzo privato del dipendente). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	

IVA su acquisti detraibile	4.400	
----------------------------	-------	--

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $20.000 \times 25\% : 2 = 2.500$;
- di cui ammortamento deducibile: $2.500 \times 70\% = 1.750$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.500 - 1.750 = 750$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	A	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non deducibile			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro. Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui IVA	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		IVA a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'IVA è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		IVA a debito		2.200

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2026 AL 15 AGOSTO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 20 luglio

Proroga versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, a seguito della proroga disposta dal D.L. 89/2026. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569 (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

lunedì 27 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

venerdì 31 luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2026.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.